

Linee guida per la gestione delle segnalazioni di illeciti (whistleblowing)

Premessa

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, relativo alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle normative nazionali. Questo decreto unifica in un unico testo normativo l'intera disciplina sui canali di segnalazione e sulle tutele riservate ai whistleblower, sia nel settore pubblico che privato.

L'obiettivo è offrire una tutela più organica e coerente, incentivando maggiormente i whistleblower a segnalare illeciti, sempre nei limiti e secondo le modalità stabilite dal decreto. La disciplina mira a rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità, oltre a prevenire la commissione di reati. La Direttiva UE, infatti, promuove la creazione di canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri per proteggere i potenziali segnalanti.

Il d.lgs. 24/2023 disciplina la protezione di chi denuncia violazioni di norme nazionali o dell'Unione che minano l'interesse pubblico o l'integrità delle amministrazioni pubbliche.

Articolo 1 – Finalità

Le presenti Linee guida perseguono l'obiettivo di fornire istruzioni chiare, efficaci e precise circa il contenuto, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché sulle forme di tutela del soggetto segnalante.

ENIT S.p.A. (di seguito "ENIT" o "la Società") fornisce specifiche indicazioni sull'ambito di applicazione e sulle tutele previste dalla normativa a favore del whistleblower, sulle condizioni di applicabilità e sulla procedura per la segnalazione di violazioni di norme nazionali o dell'Unione europea che compromettono l'interesse pubblico o l'integrità della Società.

Articolo 2 – Definizioni

Segnalante (cd. whistleblower): persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Segnalazione: comunicazione, scritta o orale, di informazioni sulle violazioni.

Segnalazione interna: comunicazione, scritta o orale, di violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione attivato dalla Società.

Segnalazione esterna: comunicazione, scritta o orale, di violazioni, presentata tramite canali esterni alla Società.

Divulgazione pubblica: atto di comunicazione al pubblico di informazioni sulle violazioni, attraverso stampa o mezzi elettronici, o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Facilitatore: persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo, e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Contesto lavorativo: attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del d.lgs 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Persona coinvolta: persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come autore della violazione o come soggetto implicato nella violazione.

Seguito: azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

Riscontro: comunicazione al segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

Articolo 3 – Destinatari

Le segnalazioni attraverso il canale interno indicato all'articolo 8 delle presenti Linee guida possono essere effettuate da:

- Dipendenti di ENIT S.p.A.
- Lavoratori autonomi che operano presso ENIT S.p.A.
- Collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano attività presso ENIT S.p.A.
- Volontari e tirocinanti, sia retribuiti che non retribuiti, attivi presso ENIT S.p.A.
- Azionisti e soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche se esercitate di fatto, presso ENIT S.p.A.

La tutela dei segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni sia effettuata:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

Articolo 4 – Oggetto della segnalazione

Sono oggetto di segnalazione i comportamenti, atti o omissioni che compromettono l'interesse pubblico o l'integrità di ENIT S.p.A., e che includono:

- Illeciti di natura amministrativa, contabile, civile o penale.
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti.
- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
- Atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.
- Atti o omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori precedentemente indicati.
- Informazioni relative alle condotte volte a occultare le violazioni sopra indicate.
- Attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti.
- Informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse da ENIT S.p.A., o informazioni su condotte che mirano a occultare tali violazioni.

Articolo 5 – Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve includere tutti gli elementi necessari per consentire le verifiche adeguate e confermare la fondatezza dei fatti riportati, oltre a fornire le informazioni utili a garantire la protezione dell'identità del segnalante. Il whistleblower ha l'obbligo di fornire dati sufficienti affinché il RPCT possa effettuare le verifiche necessarie.

A tal fine, la segnalazione dovrebbe preferibilmente contenere:

- le generalità del segnalante;
- una descrizione chiara e completa dei fatti, indicando, se possibile, il momento e il luogo in cui si sono verificati;
- informazioni che permettano di identificare il soggetto coinvolto;
- indicazione di eventuali altri testimoni o soggetti che possano confermare i fatti;
- ulteriori informazioni o documenti utili per verificare la veridicità dei fatti segnalati.

Articolo 6 – Fatti e atti che non costituiscono oggetto di segnalazione

Non sono ammesse segnalazioni prive degli elementi essenziali richiesti (vedi articolo 5 delle presenti Linee guida), dal contenuto generico, che includono documentazione inappropriata, irrilevante o tale da rendere il contenuto della segnalazione difficile da comprendere, o che si limitano a fornire documentazione senza una descrizione esplicativa della segnalazione stessa.

Non costituiscono oggetto di segnalazione le contestazioni legate a un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono, quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore.

Inoltre, non sono ammissibili segnalazioni relative a violazioni in materia di sicurezza nazionale o appalti legati alla difesa o alla sicurezza nazionale, salvo che questi aspetti rientrino nel diritto derivato dell'Unione europea.

Non sono accettate le segnalazioni di violazioni disciplinate nelle direttive/regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione.

Infine, non sono ammissibili le segnalazioni palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

I motivi personali che hanno indotto il whistleblower alla segnalazione non sono rilevanti per il riconoscimento delle tutele previste dal decreto.

La protezione del segnalante e la riservatezza, come previsto dagli articoli successivi, sono garantite se il segnalante fornisce la propria identità. Tuttavia, la segnalazione può essere effettuata anche in forma anonima, senza registrazione o identificazione.

Articolo 7 – Tempistiche della segnalazione

La segnalazione deve essere completa, esaustiva e presentata con la massima tempestività, così da permettere un'immediata istruttoria.

Articolo 8 – Modalità della segnalazione

La segnalazione può essere effettuata in forma scritta o in forma orale.

a) Forma scritta

La segnalazione in forma scritta deve essere effettuata tramite il canale interno attivato da ENIT S.p.A., utilizzando la piattaforma digitale accessibile al link: <https://enit.pawhistleblowing.it>.

ENIT S.p.A. affida la gestione del canale di segnalazione interna al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

La segnalazione scritta prevede due modalità:

Modalità riservata, registrandosi per inviare una segnalazione nominativa con gestione riservata dell'identità.

Modalità anonima, inviando una segnalazione senza registrazione e identificazione.

Segnalazione da utente registrato

Per inoltrare una segnalazione come utente registrato, il whistleblower deve accedere alla piattaforma informatica e registrarsi, ottenendo così le credenziali personali (username e password) necessarie per utilizzare il sistema attraverso un'area riservata, dalla quale potrà verificare lo stato della segnalazione (ad esempio, in gestione o conclusa), consultare i dettagli relativi, interagire con il gestore della piattaforma di segnalazione tramite messaggi o caricamento di documenti.

La piattaforma consente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l'identità, grazie all'utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal sistema.

Si evidenzia tuttavia che *“l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”* (art. 12, comma 2, del D.Lgs 24/2023).

Il legislatore ha previsto due situazioni in cui l'identità del whistleblower può essere rivelata, previo consenso esplicito dello stesso:

- Nel contesto di procedimenti disciplinari, qualora la divulgazione dell'identità risulti necessaria per garantire la difesa del soggetto oggetto dell'accusa.
- Nei procedimenti avviati a seguito di segnalazioni interne o esterne, se tale rivelazione è essenziale anche per tutelare la difesa della persona interessata.

Segnalazione anonima

Le segnalazioni anonime, ovvero prive di identificazione del whistleblower, vengono valutate a condizione che siano circostanziate, conformi a quanto descritto all'articolo 5 delle Linee guida. In particolare, devono essere in grado di evidenziare fatti e circostanze associandoli a contesti specifici e definiti.

Si definiscono anonime le segnalazioni che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) Sono inviate tramite la piattaforma informatica utilizzando l'opzione che consente di inviare una segnalazione anonima. In tal caso, il whistleblower anonimo, anche se privo di credenziali, può interagire con il RPCT attraverso lo scambio di messaggi e documenti. Per accedere alla piattaforma, utilizza il “codice della segnalazione” generato automaticamente al momento dell'invio della segnalazione anonima.
- b) Sono inoltrate attraverso canali diversi dalla piattaforma informatica, come ad esempio tramite posta cartacea, e presentano le seguenti caratteristiche:
 - Non sono firmate dal whistleblower.
 - Contengono una firma illeggibile o non riconducibile a un soggetto identificabile.

- Nonostante sembrino attribuibili a una persona, non permettono comunque di identificarla con certezza.

b) Forma orale

Le segnalazioni interne possono essere presentate, in via alternativa, in forma orale, mediante un incontro diretto con il RPCT fissato entro un termine ragionevole.

Articolo 9 – Gestore della segnalazione

La gestione del canale di segnalazione interna e delle relative attività istruttorie è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di ENIT S.p.A., individuato nella persona del dott. Alessandro Zafarana, nominato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 25 luglio 2024.

Ai sensi delle Linee guida ANAC in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione (Delibera n. 478 del 26 novembre 2025), ENIT S.p.A. ha individuato il dott. Antonio Perneti quale sostituto del gestore, da attivare nei casi di conflitto di interessi o di assenza prolungata del RPCT (vedi articolo 11 più avanti).

Il RPCT e il sostituto operano nel rispetto dei principi di autonomia, imparzialità e riservatezza, garantendo la corretta gestione delle segnalazioni in conformità alla normativa vigente e alle disposizioni delle presenti Linee guida.

Articolo 10 – Gestione della segnalazione

Le segnalazioni sono ricevute e gestite dal RPCT. Se una segnalazione viene indirizzata a un soggetto diverso dal RPCT, il destinatario errato deve prontamente informare il segnalante sui canali corretti da utilizzare, come indicato nelle presenti Linee guida.

Entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione, il RPCT rilascia un avviso di ricevimento e presa in carico alla persona segnalante.

Successivamente, l'RPCT avvia un'attività istruttoria sui fatti riportati nella segnalazione, garantendo la riservatezza di tutti i soggetti coinvolti, inclusi il segnalante, il destinatario della segnalazione e eventuali persone citate come informate sui fatti. L'obiettivo dell'istruttoria è verificare le informazioni ricevute per individuare potenziali reati, illeciti, irregolarità amministrative o criticità nei processi aziendali.

Il RPCT, ove possibile, mantiene un dialogo con il segnalante per ottenere chiarimenti o approfondimenti e fornire aggiornamenti sull'avanzamento dell'istruttoria, in particolare riguardo alle fasi decisionali principali.

Il RPCT fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dall'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Valutazione preliminare della segnalazione

Il RPCT può decidere di archiviare una segnalazione ricevuta se la ritiene non rilevante ai sensi delle presenti Linee guida.

Le segnalazioni sono considerate non rilevanti nel caso in cui:

- la segnalazione non sia ritenuta adeguatamente dettagliata, ai sensi dell'articolo 5 delle presenti Linee guida;
- si riscontri il mancato interesse della segnalazione per l'integrità della Società;
- si riscontri incompetenza della Società sulla questione;
- la segnalazione riguardi fatti già trattati.

Il RPCT può comunque chiedere chiarimenti o ulteriori dettagli al segnalante, se la segnalazione è ritenuta incompleta o poco chiara.

Possibili esiti dell'istruttoria

L'attività istruttoria può concludersi con diversi esiti. Si dettagliano di seguito i più comuni.

- a. Archiviazione della segnalazione: Se i fatti segnalati non risultano fondati o non sono provabili.
- b. Revisione di procedure o processi interni: Qualora non emergano responsabilità da parte dei soggetti coinvolti, ma si individuino lacune nei processi interni, il RPCT può rivedere il Piano di Prevenzione della Corruzione e proporre misure preventive.
- c. Trasmissione all'Organismo di Vigilanza (OdV): Il RPCT informa l'Organismo di Vigilanza (OdV) riguardo alle segnalazioni relative a violazioni del Modello 231 adottato da ENIT.
- d. Trasmissione per procedimenti disciplinari: Se emergono profili di responsabilità disciplinare, il RPCT invia gli esiti al Direttore Generale. Se la contestazione disciplinare dipende, anche parzialmente, dalle dichiarazioni del segnalante e non può prescindere dalla segnalazione stessa, il RPCT richiederà il consenso del segnalante per poter rivelare la sua identità.
- e. Trasmissione all'Ispettorato della Funzione Pubblica: Se si riscontrano illeciti contro la Pubblica Amministrazione da parte di un dipendente di ENIT S.p.A., il RPCT informa anche l'Ispettorato della Funzione Pubblica, qualora i fatti segnalati rientrino nell'ambito di competenza definito dall'art. 60, comma 6, d.lgs. n. 165/2001.
- f. Trasmissione alla Procura della Repubblica o alla Procura della Corte dei Conti: Se emergono possibili reati, il RPCT trasmette gli atti alla competente Procura, informando il segnalante della possibile trasmissione della segnalazione all'Autorità giudiziaria.

Articolo 11 – Intervento del sostituto in caso di conflitto di interessi

Nel caso in cui sussista un potenziale conflitto di interessi del RPCT nella gestione di una segnalazione (ad esempio nel caso in cui il RPCT stesso sia oggetto della segnalazione), il segnalante ha a disposizione alcuni strumenti che garantiscono l'autonomia e la correttezza della gestione della segnalazione.

1. Piattaforma informatica:

Il segnalante ha la facoltà di selezionare il gestore della segnalazione e inoltrarla esclusivamente al sostituto.

2. Alternative di gestione:

Il segnalante può altresì richiedere un incontro diretto con il sostituto, oppure rivolgersi direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) tramite le modalità previste per il canale esterno di segnalazione: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

Articolo 12 – Conservazione documentale

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al loro trattamento e comunque per un massimo di cinque anni, a partire dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Tale conservazione avviene nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dall'articolo 12 del d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 e secondo i principi stabiliti dagli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 51/2018.

In caso di utilizzo di una linea telefonica, la segnalazione è documentata per iscritto mediante un resoconto dettagliato della conversazione redatto dal RPCT. La persona segnalante ha la facoltà di verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione attraverso la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta del segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, questa viene documentata mediante apposito verbale, previo consenso della persona segnalante. Anche in questo caso, il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale mediante la propria sottoscrizione.

Articolo 13 – Segnalazione esterna

La segnalazione esterna è ammessa soltanto se, al momento della sua presentazione, sussiste una delle seguenti condizioni:

- nel contesto lavorativo del segnalante non è previsto un canale interno di segnalazione obbligatorio, oppure, anche se obbligatorio, il canale non è attivo o non conforme alla normativa vigente;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna, secondo l'articolo 4 del d.lgs. 24/2023, senza ottenere riscontro;
- il segnalante ha fondati motivi per ritenere che la segnalazione interna non verrebbe trattata in modo efficace o che potrebbe comportare un rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondati motivi per credere che la violazione possa costituire un pericolo imminente e palese per l'interesse pubblico.

L'Autorità competente per la gestione delle segnalazioni esterne è l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che ha attivato un apposito canale di segnalazione esterna. È possibile accedere a tale canale tramite il link <https://whistleblowing.anticorruzione.it/>, pubblicato sul sito istituzionale dell'ANAC.

Il segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal d.lgs. 24/2023 se, al momento della divulgazione, si verifica una delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna o una segnalazione esterna diretta, ma non ha ricevuto riscontro entro i termini stabiliti riguardo alle misure adottate o previste per dare seguito alle segnalazioni;
- il segnalante ha fondati motivi per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o evidente per l'interesse pubblico;
- il segnalante ha fondati motivi per ritenere che la segnalazione esterna possa comportare rischi di ritorsioni o non avere un seguito efficace, a causa di circostanze specifiche del caso concreto, come il rischio di occultamento o distruzione di prove o il timore fondato che il destinatario della segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Articolo 14 – Tutela della riservatezza

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza garantisce la massima riservatezza dell'identità del segnalante. Questo riguarda non solo il nome, ma anche tutti gli elementi e la documentazione collegati alla segnalazione, nel caso in cui la loro divulgazione potrebbe, anche indirettamente, consentire l'identificazione del segnalante. L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione che potrebbe rivelarla, direttamente o indirettamente, non possono essere comunicate a terzi senza il suo consenso esplicito. L'unica eccezione è per il RPCT, espressamente autorizzato a gestire tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003).

Nel contesto di un procedimento penale, l'identità del segnalante è protetta dal segreto istruttorio, come stabilito dall'articolo 329 del Codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nel caso di un procedimento disciplinare, l'identità del segnalante resta riservata se l'accusa disciplinare è basata su verifiche indipendenti dalla segnalazione, anche se generate dalla stessa. Se l'accusa si fonda in parte o interamente sulla segnalazione, e se la conoscenza dell'identità del segnalante è necessaria per la difesa dell'accusato, la segnalazione potrà essere utilizzata solo con il consenso esplicito del segnalante. In questi casi, il segnalante sarà informato per iscritto delle ragioni che richiedono la rivelazione della sua identità e delle informazioni riservate, qualora ciò sia indispensabile per permettere la difesa della persona coinvolta.

ENIT S.p.A. tutela l'identità delle persone coinvolte e di quelle menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati, garantendo loro le stesse protezioni previste per il segnalante. La segnalazione non è soggetta all'accesso pubblico previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, né dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Articolo 15 – Misure di protezione

Le misure di protezione si applicano a:

- il segnalante;
- il facilitatore, ossia una persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante nello stesso contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata;

- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, di chi ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, legate a essi da un legame affettivo stabile o da parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del segnalante o di chi ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che operano nello stesso contesto lavorativo e con i quali esiste un rapporto abituale e continuativo;
- enti di proprietà del segnalante, o per i quali il segnalante lavora, ed enti che operano nello stesso contesto lavorativo delle persone sopra indicate.

15.a – Condizioni per la protezione della persona segnalante

Le misure di protezione previste dal d.lgs n.24/2023 si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica, il segnalante o il denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e che rientrassero nell'ambito oggettivo previsto dall'articolo 1 del decreto;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata in conformità con le disposizioni del suddetto decreto legislativo.

15.b – Divieto di ritorsione

È vietata ogni forma di ritorsione, anche solo tentata o minacciata.

Per ritorsione si intende *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari e amministrativi o controversie stragiudiziali relativi all'accertamento di comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo, nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 3 delle Linee guida, si presume che tali condotte siano state poste in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di ENIT S.p.A.

In caso di una domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria da parte delle persone indicate all'articolo 3 delle presenti Linee guida, se queste dimostrano di aver effettuato, ai sensi del decreto, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia una conseguenza diretta di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia.

Costituiscono ritorsioni, qualora siano riconducibili alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, e alla divulgazione pubblica, le fattispecie di seguito indicate:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;

- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

15.c – Protezione dalle ritorsioni

Il segnalante ha la facoltà di comunicare all'ANAC eventuali ritorsioni che ritiene di aver subito. In tali casi, l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina competenti, affinché possano adottare i provvedimenti di loro competenza.

Articolo 16 – Limitazioni della responsabilità

Non è punibile il soggetto che rivela o diffonde informazioni sulle violazioni coperte da segreto, relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, o informazioni che possano danneggiare la reputazione della persona coinvolta o denunciata, a condizione che, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che tali azioni fossero necessarie per svelare la violazione. Inoltre, la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile devono essere state effettuate seguendo le modalità previste dalla normativa.

Articolo 17 - Obblighi del personale di ENIT S.p.A.

Tutto il personale dipendente, o che svolge attività lavorativa a qualsiasi titolo presso ENIT S.p.A., è tenuto a garantire la massima collaborazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza durante le attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.



Il dipendente che, pur essendo a conoscenza di informazioni rilevanti per l'accertamento dei fatti segnalati, rifiuti senza giustificato motivo di collaborare con il RPCT, o fornisca dichiarazioni false o reticenti, sarà soggetto a sanzioni disciplinari irrogate conformemente alle norme regolamentari interne, allo Statuto dei lavoratori e ai contratti collettivi vigenti, fatta salva la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria in presenza di circostanze penalmente rilevanti.

Articolo 18 – Diffusione delle Linee guida

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvede a garantire la diffusione delle presenti Linee guida a tutti gli interessati, pubblicandolo sul sito istituzionale di ENIT S.p.A., nella sezione "Società Trasparente". Inoltre, le Linee guida vengono trasmesse al Servizio Personale e Organizzazione della Sede Centrale e della Rete Estera per il tempestivo inoltro al personale.